



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente
e l'Ecosistema

Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Napoli
U.O.E. n. 17

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0615880 18/09/2014 11,12

Mitt. : 520517 000 Autorizzazioni ambientali ...

Dest. : AZ GESTORI DI ATTIVITA I.P.C.C.

Classifica : 5.1.13. Fascicolo : 7 del 2014



Ai Gestori di attività I.P.C.C.
LORO SEDI

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)
Art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 – Rinnovo e Riesame
Comunicazione.

In riferimento all'oggetto, si rappresenta che con D.Lgs. n.46 del 4 marzo 2014, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla G.U. n. 72 del 27 marzo 2014 – serie generale N. 27/L ed in vigore dall'04.10.14, è stata recepita la Direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (IED).

Le nuove disposizioni modificano il Titolo III bis nel D.Lgs. 152/2006 relativo all'Autorizzazione integrata ambientale, in particolare l'istituto del rinnovo periodico precedentemente disciplinato dall'art. 29-octies, commi 1, 2 e 3, è stato sostituito con il riesame con valenza di rinnovo che dovrà essere effettuato:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, che si estendono a 12 anni per gli impianti che alla data del rilascio del rilascio dell' AIA erano certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, e a 16 anni per gli impianti che alla data del rilascio del rilascio dell'AIA erano registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

Conseguentemente sono prorogate le scadenze indicate nei Decreti di Autorizzazione Integrata Ambientale, in vigore alla data del 11 aprile 2014, fatta salva la facoltà di questa Autorità Competente, ove dovessero ricorrere le condizioni previste dal comma 4 dell'art 29octies, di avviare il procedimento di riesame, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

Per quanto sopra, in caso di assenza di nuovi elementi rispetto alle condizioni poste a base dell'autorizzazione vigente che possono condizionare l'esercizio dell'installazione, la scrivente A.C. emetterà apposito decreto di proroga dell'autorizzazione con scadenza a 10 anni dalla data del rilascio dell'AIA o dell'ultimo riesame, che si estendono a 12 anni per gli impianti che alla data del rilascio del rilascio dell' AIA erano certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001, e a 16 anni per gli impianti che alla data del rilascio del rilascio dell'AIA erano registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), salvo la pubblicazione delle conclusioni delle BAT sulla G.U.U.E..

Si ricorda che, nel caso di riesame (con o senza valenza di rinnovo) fino alla pronuncia in merito dell'Autorità Competente il Gestore potrà continuare l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

Il Dirigente (ad interim)
Dott. Michele Palmieri